

CONVENZIONE

tra

la Repubblica e Cantone Ticino,
rappresentato dal Consiglio di Stato

e

l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,
Via Ghiringhelli 7, 6501 Bellinzona,
in seguito IPCT

Richiamato il primo periodo dell'art 16 cpv. 5 della Legge sull'Istituto di Previdenza del Cantone Ticino (Lipct) approvato dal Gran Consiglio il xx xxxxxx xxxx che ha concesso all'IPCT, con effetto 1.1.2021, un contributo supplementare di CHF 500'000'000.-- nella forma del riconoscimento di debito, a copertura del maggior costo delle garanzie di pensione concesse agli assicurati che al 31.12.2012 avevano già compiuto i 50 anni;

richiamato il terzo periodo dell'art. 16 cpv. 5 Lipct che prevede l'allestimento di una convenzione tra il Cantone Ticino e l'IPCT che, definisca i dettagli relativamente al tasso di interesse applicato, le modalità di versamento degli interessi e il rimborso del debito, si conviene quanto segue:

1. Il riconoscimento di debito del Cantone verso l'IPCT di CHF 500'000'000.-- viene iscritto nel bilancio dello Stato e in quello dell'IPCT al 1.1.2021.
2. Il tasso di interesse annuo è pari al tasso tecnico adottato dal Consiglio di amministrazione dell'IPCT per il 31.12 dell'anno precedente, maggiorato dello 0.5%.
3. Lo Stato versa mensilmente, sul debito residuo effettivo, gli interessi dovuti all'IPCT secondo gli accordi che saranno presi tra la Divisione risorse e la direzione dell'IPCT.
4. Il rimborso del riconoscimento di debito avviene entro il 31.12.2051.
5. Fino ad allora, il Consiglio di Stato, in accordo con il Consiglio di amministrazione dell'IPCT, può procedere a rimborsi parziali del riconoscimento di debito.
6. Le parti, nei limiti previsti dall'art. 16 cpv. 5, possono modificare la presente convenzione con l'accordo di entrambe le parti.

Bellinzona, xx xxx 2020

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

C. Vitta

Il Cancelliere:

A. Coduri

PER L'ISTITUTO DI PREVIDENZA
DEL CANTONE TICINO

Il Presidente:

G. Guidicelli

Il Direttore:

P. Spocci